



**Disegno di legge N. 2343 recante**  
**“Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque”**

Memoria per l’audizione presso la Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato della Repubblica

Roma, 28 Giugno 2016

On. Presidente, Onorevoli Senatori,

oggi ci troviamo a relazionare su un disegno di legge che la discussione alla Camera dei Deputati ha portato a stravolgere completamente rispetto al testo che era stato depositato il 20 Marzo 2014 attraverso la sottoscrizione di decine di parlamentari afferenti a diverse forze politiche, di maggioranza e opposizione, in armonia con lo spirito che ha portato alla costituzione dell'intergruppo per l' “Acqua Bene Comune”. Si trattava di un testo che intendeva recepire la volontà popolare espressa con i referendum del 2011 e attuarla compiutamente.

Invece si giunti a snaturare l'impianto e principi di una proposta di legge che aveva una storia e un percorso peculiare, essendo stata presentata nel 2007 come d'iniziativa popolare con oltre 400 mila firma a sostegno, mai discussa dal Parlamento per due legislature e aggiornata in maniera condivisa con l'intergruppo sulla base dell'esito referendario e di alcune modifiche della normativa.

In estrema sintesi le modifiche approvate alla Camera hanno comportato la cancellazione degli elementi dirimenti e caratterizzanti la proposta di legge, a partire da quelle riguardanti la disciplina dei processi di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato. Di seguito le evidenziamo suddivise per tema.

### **PRINCIPI GENERALI**

E' stato soppresso il principio, presente al comma 1, art. 2 del testo originario, secondo cui lo Stato deve assumersi la responsabilità di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani, compreso il diritto all'accesso all'acqua a prescindere dalle modalità di gestione dello stesso. Principio sancito nel Commento Generale n. 15/2002 del Consiglio Diritti Economici, Sociali, Culturali (CESCR).

### **QUANTITATIVO MINIMO VITALE**

E' stata eliminata la disposizione, prevista al comma 4, art. 2 del testo originario, volta a concretizzare il principio dell'universalità dell'accesso all'acqua potabile mediante la copertura da parte della fiscalità generale del costo relativo al quantitativo minimo vitale.

Inoltre, sulla base dell'art. 7 del testo all'esame di questa Commissione la definizione del quantitativo minimo vitale viene rinviata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza imporre nessun vincolo rispetto al fatto che ammonti almeno a 50 L/persona/giorno così come stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

### **TUTELA E PIANIFICAZIONE DELLA RISORSA IDRICA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Viene completamente disarticolato il disegno delineato nell'art.3 del testo originario tramite il quale si mettevano in capo al Consiglio di Bacino, individuato esclusivamente sulla base dei principi relativi all'unità del bacino o del sub-bacino idrografico e a cui erano tenuti a partecipare tutti gli Enti Locali appartenenti al bacino di riferimento, le competenze in materia di servizio idrico integrato in precedenza assegnate agli ambiti territoriali ottimali. Nel testo all'esame di questa Commissione si fa riferimento solo agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali e ai principi stabiliti dall'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato di recente dal decreto legge 12



settembre 2014, n. 133, cosiddetto “Sblocca Italia”, il quale, tra le altre cose, introduce il principio dell'unicità della gestione.

In materia di tutela della risorsa viene stralciato il comma 4 dell'art. 3 in cui stabiliva la necessità di definire i bilanci idrici e le modalità della loro redazione. Inoltre, sulla materia del rilascio delle concessioni nel testo attualmente all'esame di questa Commissione si allentano i vincoli e si delega il Governo a legiferare in materia ponendo come principio base la tutela della concorrenza. Vengono, infine, soppresse le ulteriori norme volte alla conservazione e tutela della risorsa.

### **GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

All'art. 4 del testo all'esame di questa Commissione il servizio idrico integrato è definito un servizio pubblico locale di interesse economico generale facendolo così rientrare tra quelli assoggettati alla materia della concorrenza. Viene di conseguenza stralciata la definizione di servizio privo di rilevanza economica, la cui gestione è realizzata senza finalità lucrative e che persegue finalità di carattere sociale e ambientale.

Risulta significativa la soppressione dell'articolo 6 del testo originario che disciplinava i processi di ripubblicizzazione, ovvero la trasformazione dei gestori in enti di diritto pubblico. Si trattava di una norma stringente la quale prevedeva che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge si sarebbero avviate le trasformazioni dei soggetti gestori. Inoltre, veniva costituito un fondo per la ripubblicizzazione al fine di garantire la possibilità di riacquistare le quote societarie cedute a soggetti privati.

Sempre nell'art. 4 del testo all'esame di questa Commissione, in materia di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, si fa riferimento all'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo in tema di affidamento “*in house*” l'inserimento delle parole “*anche in via diretta*”, ovvero una modifica che appare tautologica visto che come è noto trattasi proprio di una tipologia di affidamento diretto ovvero senza gara. Infine, tale modifica, mantenendo la locuzione “*comunque partecipate dagli enti locali ...*”, rischia di porsi in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di affidamenti “*in house*” e in particolare con la regola del controllo analogo in quanto si potrebbe essere portati ad affermare che tale modalità di affidamento possa avvenire anche a cosiddette società di 2° livello, ovvero a società partecipate interamente da una società a sua volta partecipata dai comuni.

Tale modifica al Testo Unico Ambientale è stata strumentalmente e capziosamente utilizzata per sostenere che questo di legge manteneva l'impostazione a favore di una gestione pubblica dell'acqua.

### **GOVERNO PUBBLICO DEL SERVIZIO IDRICO**

Sulla base dell'art. 5 del testo originario veniva affidata al Ministero dell'Ambiente la competenza esclusiva relativa alla funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia come bene ambientale, la competenza in materia di regolamentazione di tutti gli usi, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe differenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi, comprese le concessioni. Tale previsione è stata soppressa, mentre vengono confermate tutte le funzioni regolatorie e di controllo all'AEEGSI. Inoltre, gli Enti Locali, comuni e regioni, vengono di fatto esautorati dalla possibilità d'incidere sulla gestione del servizio idrico integrato.

### **SOPPRESSIONE FONDO NAZIONALE PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE**

A conferma della non volontà di avviare una gestione pubblica e partecipativa del servizio idrico integrato viene soppresso l'art.7 del testo originario che istituiva il Fondo Nazionale per la Ripubblicizzazione.

### **FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

All'art. 6 del testo all'esame di questa Commissione viene eliminato ogni riferimento alla fiscalità generale e si ribadisce che il servizio idrico è finanziato esclusivamente dalla tariffa.



## **TARIFFA E DIRITTO ALL'ACQUA**

Con l'art. 7 del testo all'esame di questa Commissione vengono soppresse tutte le disposizioni che stabilivano le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato definendo l'erogazione gratuita di 50 litri per abitante come quantitativo minimo vitale giornaliero coperto dalla fiscalità generale; definendo le condizioni a cui il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica; definendo i principi cui dovranno conformarsi il metodo tariffario elaborato dal Ministero dell'Ambiente; definendo che il Consiglio di Bacino procede, in funzione dei bilanci idrici, alla modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministero dell'Ambiente e del Piano di Bacino.

Al contrario si rimanda all'AEEGSI per stabilire i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Dunque, si subordina la garanzia di un diritto fondamentale alla verifica della specifica condizione economica dell'utente.

## **GOVERNO PARTECIPATIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

L'art. 11 del testo all'esame di questa Commissione allenta i vincoli che erano stati imposti per giungere ad un'effettiva gestione partecipativa del servizio idrico da parte degli utenti e dei lavoratori che garantiscono il servizio idrico integrato.

## **DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

Con la versione giunta all'esame di questa Commissione si elimina completamente l'articolo relativo alla copertura finanziaria della legge, per quanto attiene al ricorso alla fiscalità generale, attraverso la destinazione di una quota annuale di risorse pari a 1 miliardo di Euro proveniente da una corrispondente riduzione delle spese militari, a partire da quelle stanziare per l'acquisto degli aerei F35; la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di Euro/anno, delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione e elusione fiscale; la destinazione delle risorse provenienti da una tassa di scopo pari a 1 centesimo di Euro per ogni bottiglia PET commercializzata; la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni emesse in violazione delle leggi di tutela del patrimonio idrico; l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e l'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico; la destinazione di quota parte delle risorse aggiuntive provenienti da una riformulazione dell'attuale Tassa sulle Transazioni Finanziarie.

Alla luce di queste considerazioni da parte del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua è stato richiesto il ritiro della firma dei parlamentari dalla proposta di legge denominata C. 2212 recante "*Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento*". Diverse decine di deputati, sia di maggioranza che di opposizione, hanno provveduto a farlo immediatamente visto che il nuovo testo contrasta pienamente con i principi ispiratori, con l'esito del referendum 2011 e con gli impegni condivisi da coloro che hanno deciso di aderire all'intergruppo parlamentare per l'acqua, oltre a consolidare un'impostazione che assoggetta il servizio idrico alle regole del mercato e della concorrenza.

Nel corso dell'audizione sono state sottoposte alcune richieste di chiarimento che almeno in parte si situano al di fuori dell'analisi del provvedimento riportata in precedenza. Pertanto, ci sembra opportuno segnalare di seguito le nostre argomentazioni in merito a:

- 1) il rapporto tra questo disegno di legge e lo schema di decreto legislativo di esercizio di una delle deleghe legislative di cui alla l. n. 124 del 2015 (c.d. Legge Madia) recante "*Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale*";
- 2) le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato e il reperimento delle risorse volte a implementare gli investimenti.



Per quanto concerne il punto 1)

Sulla base del comma 2, art. 3 del decreto legislativo recante “*Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale*” si sancisce la prevalenza sulle normative di settore delle disposizioni recate dal testo unico in esame in materia di modalità di affidamento dei servizi. Dunque, anche le modifiche apportate con l'art. 4 di questo provvedimento all'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di affidamento “*in house*” risultano, di fatto, inutili e confermano la strumentalità dell'operazione sopra denunciata.

Più in generale appare evidente come tale decreto, soprattutto con l'art. 7, definisca un impianto normativo volto a favorire la cessione al mercato dei servizi pubblici, vietando la gestione pubblica tramite azienda speciale o in economia dei servizi a rete, servizio idrico compreso, e determinando un disfavore nei confronti dell'affidamento a una società per azioni a totale capitale pubblico rispetto all'affidamento mediante gara o ad una società mista. Si detta, così, una nuova disciplina che, operando una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti, risulta contraddistinta dalla medesima *ratio* di quella abrogata con il referendum del 2011, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria. Conseguentemente, lo schema di decreto in esame si pone in esplicita contraddizione con il principio stabilito dalla legge delega all'art. 19, comma 1, lettera *c*) in cui si impone che l'individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale deve tenere conto “*dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011*”.

Ciò è palesato anche da quanto riportato alla sez. 1, paragrafo B) dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione allegata al testo del decreto in quanto fra gli obiettivi a breve termine, viene indicata “*la riduzione della gestione pubblica ai soli casi di stretta necessità*”, mentre sono obiettivi di lungo periodo: “*garantire la razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, in un'ottica di rafforzamento del ruolo dei soggetti privati*” e “*attuare i principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici locali, anche al fine di valorizzare il principio della concorrenza*”.

Inoltre, tale impostazione è confermata sia da quanto esplicitato alla sezione 4 dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione per cui “*la previsione di limiti e condizioni per l'assunzione del servizio pubblico locale permette di valorizzare il ruolo dei privati, secondo la regola generale che alle esigenze dell'utenza risponde il mercato in libera concorrenza ...*”, che da quanto previsto all'art. 4, comma 2 ovvero che “*(..) le disposizioni del presente decreto promuovono la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale*”. Una definizione che ricalca pedissequamente quella utilizzata in tutti i trattati di libero scambio, dall'Accordo Generale sul Commercio dei Servizi del WTO al più recente TTIP.

Con l'art. 5, comma 2 si giunge ad imporre all'ente locale di verificare previamente che il mercato non sia in grado di fornire l'attività a dimostrazione di un approccio ideologicamente e aprioristicamente a favore del mercato stesso. Va sottolineato che l'esigenza di una previa verifica in ordine alla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali al fine di assicurare la liberalizzazione delle attività economiche era già contenuta nell'art. 4 del decreto legge n. 138 del 2011 dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 199/2012 in quanto violava il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 della Costituzione.

Mentre con l'art. 9 si arriva addirittura a prevedere la possibilità di cessione della proprietà delle reti. A nostro avviso, al contrario, si deve ribadire il principio secondo cui le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli Enti Locali, che non possono cederla, così come era sancito nel testo della proposta di legge originario.

In ultimo va denunciato che la lettera *d*), comma 1 dell'art. 25 del decreto prevede, quale criterio per la determinazione delle tariffe dei servizi, “*l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito*”, così reintroducendo, addirittura con identica formulazione testuale, una clausola di legge che era stata abrogata con l'approvazione del quesito referendario n. 151 (“*Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base*



*all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma*”). Anche in questo caso risulta palese la contraddizione dell'esito della consultazione popolare.

Per quanto concerne il punto 2)

Siamo consapevoli che questione assolutamente dirimente, quando si affronta il tema della gestione del servizio idrico, è anche quella degli investimenti necessari a garantire un servizio essenziale e di qualità, ad ammodernare le reti, a salvaguardare l'ambiente attraverso un adeguato ed efficace trattamento delle acque reflue.

Il dibattito svolto finora in Italia appare essere stato dominato da un approccio essenzialmente ideologico. Ovvero, la cessione al mercato e l'ingresso dei privati nella gestione dell'acqua sarebbe stata una sorta di panacea poiché sarebbero stati apportati i capitali necessari che “il pubblico” non era più in grado di garantire. I fatti hanno seccamente smentito tale tesi.

Diviene, dunque, utile segnalare alcune argomentazioni a riguardo.

Il finanziamento del servizio idrico integrato ha dimostrato il suo fallimento dal momento in cui al principio del *full cost recovery*, cioè il finanziamento del sistema e degli investimenti tramite tariffa, si è associato l'affidamento a soggetti privati. I dati in tal senso parlano chiaro: dal 1990 al 2000, decennio in cui si attua la “grande trasformazione” dalle gestioni delle aziende municipalizzate al nuovo assetto fondato sulla gestione da parte delle società di capitali, tra l'altro, periodo in cui tramonta il ruolo della finanza e dell'intervento pubblico, gli investimenti nel settore idrico sono caduti di oltre il 70% flettendo da circa 2 mld di euro a circa 600 milioni annui<sup>1</sup>; aumento delle tariffe pari a + 61,4% nel periodo 1997-2006, a fronte inflazione cumulata stesso periodo 25%<sup>2</sup>, questo trend viene confermato, se non aggravato, dal dato diffuso a luglio 2014 dalla Cgia di Mestre secondo cui negli ultimi 10 anni l'aumento è stato dell'85,2%; previsione dell'aumento dei consumi di circa il 18% nei prossimi 20 anni<sup>3</sup>.

A tutto ciò non è corrisposto un innalzamento del livello degli investimenti ma al contrario una loro contrazione.

Molte volte, anche come giustificazione preventiva sull'ineluttabilità di una forte crescita tariffaria per gli anni a venire, si è utilizzata la “leggenda metropolitana” in base alla quale le tariffe del servizio idrico in Italia sarebbero le più basse in Europa e in una parte molto bassa nella classifica mondiale. Anche su questo punto i dati, che peraltro non è semplice recuperare, sono sufficientemente chiari e parlano di una situazione fortemente diversificata di un servizio che è molto territorializzato. Dati del 2011 ci dicono che seppur è vero che a Berlino il costo medio unitario è di 4,86 €/mc e a Zurigo di 3,28 €/mc (e a Varsavia di 4,8 €/mc), ma a Helsinki di 2,02 €/mc, ad Amsterdam di 1,67 a Stoccolma di 1,37, per non parlare, guardando al mondo, che l'acqua a Tokio costava 1,54 €/mc e a Denver 0,66. I riferimenti italiani corrispondenti davano all'epoca per Firenze 2,24 €/mc, per Ferrara 1,94, per Enna 1,85, per la Puglia 1,58 e, comunque, la tariffa media nazionale era stimata a 1,42 €/mc. Tutto ciò e soprattutto gli aumenti verificatisi negli ultimi anni dimostra abbondantemente la falsità ideologica della rappresentazione per cui le tariffe del nostro Paese sarebbero enormemente basse nel confronto europeo e internazionale, mentre il dato più significativo è che il servizio idrico si presenta con situazioni molto differenziate, che non sono semplicemente il prodotto di variabili tecniche od economiche, ma di scelte politiche che presiedono alla politica dell'acqua e dei servizi pubblici, a riprova del fatto che siamo, giustamente, in un campo che è dell'esercizio di un diritto fondamentale. E che dunque deve essere guardato con questa lente ed essere inquadrato in una logica che certamente si misura anche con i temi della sostenibilità economica, ma che non può fermarsi a questi e tanto meno essere presi come unico punto di riferimento.

Insomma, il punto fondamentale è rappresentato da un'impostazione che mette in capo ai soggetti gestori l'effettuazione degli investimenti e, soprattutto, li fa finanziare (non interamente, per la verità) dalla tariffa, con i

1 Fonte: elaborazione del Co.Vi.Ri. su dati Istat (2006)

2 Fonte: Unioncamere (2006)

3 Fonte: Bordin A., Caputo A., Cioccolani L., Cosentino C., De Donato S., Del Giacco L. J., Del Greco L., Ferri I., Mallamaci I., Russo P. e Zingarelli V. a cura di. (2014). *Blue e-Book 2014 - I dati sul Servizio Idrico Integrato in Italia*. Roma: Utilitatis.



risultati del caso.

Ciò che emerge con una certa evidenza dai dati sopra riportati è che non siamo in presenza di un qualche punto di difficoltà nel finanziamento degli investimenti che andrebbe semplicemente rimosso. In realtà, il quadro che abbiamo di fronte ci dice che è proprio il meccanismo di fondo del *full cost recovery* che appare assolutamente inadeguato a garantire l'ingente mole di investimenti di cui il servizio idrico necessita. Vale la pena riassumere brevemente i dati strutturali del fallimento di quell'impostazione.

- Gli investimenti realizzati, almeno da 15 anni in qua, sono largamente insufficienti rispetto a quanto necessario e il loro tasso di realizzazione rispetto a quanto previsto è decisamente preoccupante. Questo "ritardo" assume aspetti ancora più inquietanti se si considera che gli investimenti da realizzare riguardano, per buona parte, il completamento della copertura del ciclo del servizio idrico integrato, in particolare per il sistema della fognatura e della depurazione, e la ristrutturazione delle reti esistenti, fondamentale per intervenire rispetto alle perdite, che assommano a più del 30% dell'acqua immessa nelle reti stesse.
- Va inoltre considerato come, nella determinazione della tariffa, il consumo d'acqua viene costantemente sovrastimato. Come efficacemente dimostrato, la crescita ipotizzata dei consumi nella misura dell'1% annuo è decisamente (e per fortuna) poco attendibile, ma ciò comporta il venir meno, a seconda degli scenari, tra il 10% e il 15% dei ricavi previsti, con l'ovvia conseguenza di ulteriore minore copertura degli investimenti programmati.
- La scelta, insita nel sistema, di mettere in capo ai soggetti gestori di natura privatistica la responsabilità dell'effettuazione degli investimenti determina, stante il loro obiettivo di massimizzazione dei profitti, un'oggettiva subordinazione della decisione di investimento a quella priorità. Né ciò appare scongiurato dal tanto invocato potenziamento del ruolo regolatorio da parte del pubblico, vista l'acclarata "asimmetria informativa" tra soggetto gestore e soggetto regolatorio.

Insomma, il giudizio di fallimento della copertura totale dei costi (più la remunerazione del capitale) tramite la tariffa è un dato di fatto ben difficilmente contestabile. Del resto, il *full cost recovery*, assieme alla gestione del servizio affidato unicamente a Spa, rappresenta l'elemento fondante dell'impostazione che negli ultimi 15 anni ha dato vita alle politiche di privatizzazione del servizio idrico nel nostro Paese, con tutte le conseguenze negative che esse hanno provocato.

In realtà, non si sfugge al fatto che, per avviare un ciclo di investimenti significativo dal punto di vista delle risorse impiegate e certo nei suoi risultati, occorre progettare un nuovo sistema di finanziamento che sia basato sul ruolo, oltre che della leva tariffaria, della finanza pubblica e della fiscalità generale. L'alternativa a quest'approccio sarebbe quella di incrementi tariffari del tutto insostenibili. Strada socialmente impraticabile, oltremodo in una fase di crisi economica e che, peraltro, non sarebbe in grado di dare certezza agli investimenti da effettuare.

Occorre dunque una nuova ipotesi strategica se effettivamente si vuole rispondere all'obiettivo di realizzare gli investimenti necessari all'ammodernamento del servizio idrico e, soprattutto, va affrontato in modo strutturale il tema della riduzione delle perdite di rete con il quale, come si è visto, solo una nuova modalità d'intervento pubblico è in grado di cimentarsi. Detto in altri termini, si dovrebbe mettere in campo un piano straordinario di investimenti nel settore idrico che, oltre ad utilizzare pienamente le risorse già disponibili dall'iniziativa pubblica, a partire dai finanziamenti provenienti dalla UE, affronti sia la ridefinizione del meccanismo tariffario che la messa a disposizione di nuove risorse. E che, dunque, è concepibile solo in un quadro di nuova gestione pubblica del servizio, quanto meno per non incorrere nel sistema sanzionatorio dell'UE.

Più in particolare, la nostra ipotesi prevede che la tariffa copra i costi di gestione, gli ammortamenti per la parte degli investimenti finanziati con la finanza pubblica più il costo degli interessi del capitale, prevedendo comunque un'articolazione della tariffa sulla base delle fasce di consumo, mentre la fiscalità generale è chiamata ad intervenire per coprire il costo del quantitativo minimo vitale (50 lt/abitante/giorno) e un'altra parte di investimenti.



Per quanto riguarda la suddivisione degli investimenti, la fiscalità generale copre quelli relativi alle nuove opere, mentre la finanza pubblica interviene per garantire gli investimenti relativi alla ristrutturazione delle reti.

Lo strumento di finanza pubblica che individuiamo come quello più rispondente è riferito all'intervento della Cassa di Risparmio di Roma. E' evidente, peraltro, che pensare all'intervento della Cassa di Risparmio comporta necessariamente che essa ritorni alle sue funzioni originarie, a partire dal fatto di mettere a disposizione risorse economiche a tasso agevolato, e che, dunque, si operi una seria inversione di tendenza rispetto al fatto che, negli ultimi anni, essa si è distinta nel favorire e supportare i processi di privatizzazione e, in ogni caso, ha abbandonato la sua funzione di "banca pubblica". Inoltre, la manovra di tipo fiscale deve avvenire senza che essa provochi un innalzamento del deficit e debito pubblico, specificando dunque le maggiori entrate e minori spese del bilancio pubblico, senza produrre tassazione aggiuntiva sul reddito delle persone fisiche. Ciò può essere realizzato in diversi modi: per esempio, intervenendo con la lotta all'evasione fiscale, diminuendo le spese militari, costruendo una tassa di scopo come quella sulle bottiglie PET o con altri interventi ancora.

Infine, è utile sottolineare che questa nostra proposta è assai significativa rispetto all'attuale situazione di crisi economica, visto che il Piano straordinario di investimenti reso possibile da essa produrrebbe anche un incremento rilevante posti di lavoro nei prossimi anni, svolgendo un'utile funzione anticiclica rispetto alla crisi stessa.

Si ringraziano gli Onorevoli Senatori della cortese attenzione.